




Comune dell'Aquila
Corpo Polizia Municipale
Nucleo Vigilanza Ricostruzione Post Sisma



Ordinanza nr. 214 / P del 19.04.2021

Oggetto : istituzione del segnale di pericolo “ATTENZIONE BAMBINI” con pannello aggiuntivo “ZONA FREQUENTATA DA BAMBINI” sulle strade che confluiscono al centro abitato di Vallesindola di Bagno ;

IL DIRIGENTE

PREMESSO che i tratti stradali e le aree prossime al centro abitato di Vallesindola di Bagno sono caratterizzati da notevole traffico veicolare;

PREMESSO che la zona di cui sopra, anche per la presenza di alcuni allestimenti di attrazione e gioco, è spesso luogo di ritrovo di bambini che ivi si riuniscono e giocano ;

PRESO ATTO di alcune segnalazioni da parte di cittadini che lamentano la potenziale situazione di pericolo dovuta alla scarsa attenzione da parte dei conducenti dei veicoli nel transitare nel tratto in questione;

VISTI gli Artt. 5, cc.3, 6, 7 e 37 del D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992, Nuovo Codice della Strada .

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) .

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento all'art. 107.

RITENUTO di dover provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità, al fine di evitare possibili incidenti o pericoli alla circolazione;

RAVVISATA la necessità di dover disporre specifica segnaletica affinché i conducenti dei veicoli prestino maggiore attenzione e moderino particolarmente la velocità nel transitare nel tratto in questione;

ORDINA

per le motivazioni e per i tratti stradali del Comune di L'Aquila in premessa riportate l'istituzione delle modifiche alla viabilità ordinaria in prosecuzione riportate :

Istituzione del segnale di pericolo “ATTENZIONE BAMBINI” (Fig.II 23 Art. 94) con pannello aggiuntivo recante la scritta “ ZONA FREQUENTATA DA BAMBINI” da apporsi, a circa 150 ml. prima della zona da tutelare , sulle strade che confluiscono al centro abitato di Vallesindola di Bagno;

Si dà incarico a tutti gli organi di Polizia Stradale di osservare e far rispettare il presente provvedimento.

AVVERTE

- Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non prevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente ordinanza dal personale del Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di polizia stradale all'uopo incaricati;
- La validità dell'ordinanza in parola è subordinata all'apposizione di chiara, inequivocabile e visibile segnaletica a carico del Settore Rigenerazione Urbana , Mobilità e Sviluppo , al quale il presente atto viene trasmesso,

DISPONE


- L'invio della presente Ordinanza, per le determinazioni e i controlli di rispettiva competenza, alla Prefettura di L'Aquila, alla Questura di L'Aquila, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L'Aquila, al Comando Provinciale dei Carabinieri di L'Aquila, al Comando Provinciale Corpo Forestale di L'Aquila, all'AMA ed all'ASM ;
- L'invio della presente Ordinanza, per opportuna e doverosa conoscenza, alla Centrale operativa del 118, al Comando Provinciale dei VV.F.;
- Che il presente provvedimento sia, altresì, trasmesso al Protocollo Informatico per la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

AVVISA



Comune dell'Aquila
Corpo Polizia Municipale

Nucleo Vigilanza Ricostruzione Post Sisma



Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, nonché della normativa vigente in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ex art. 8 D.P.R. 24/11/1971 n. 1199) entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada – decreto legislativo 285/1992, nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

L'Aquila, 24 Aprile 2021

Il Responsabile
Nucleo Vigilanza Ricostruzione Post Sisma
Magg. Luciano Lorenzetti



Il Dirigente della P.M.
Avv. Domenico de Nardis